



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott. Elena Vezzosi	Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini	Consigliere

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 276/2022 R.G.L. promossa da:

COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. Cevoli Giancarlo, con sede in Rimini, Via F.lli Leurini n. 1, cod. fisc. e part. I.V.A. 00126810407, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Savelli del Foro di Rimini e Chiara Rigosi- Appellante

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Francesca Romana Belli ed elettivamente domiciliato in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo -appellato e contro

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I. S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Francesca Romana Belli ed elettivamente domiciliato in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'I.N.P.S. -appellata avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 240/2021, del 11/11/2021, depositata in pari data, non notificata.

SENTENZA N. 535/2023
Depositata il 23 OTT, 2023
R.G. n. 276/22
Cron. n. 2054/23

Oggetto: impugnazione verbale ispettivo

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellato: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 31/7/2019 Cooperativa Lavoratori del Mare a r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 437 2019 00003597 38 000, notificato in data 24/07/2019, con il quale veniva avvisata di dover pagare, a titolo di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, la somma di €. 253.624,56=, comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione.

Il recupero contributivo operato dall'I.N.P.S. trae origine da un verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini il quale aveva ritenuto che n. 12 lavoratori autonomi (precisamente i signori Lorusso Michele, D'Orsi Leonardo, Fabris Franco, Lorenzani Franco, Maggiore Orazio, Rattini Claudio, Dolci Maurizio, Di Bari Vito, D'Orsi Francesco, Giani Christian, D'Innocenzo Umberto e Pirani Daniele) fossero dei lavoratori subordinati della Cooperativa Lavoratori del Mare a r.l., sul presupposto che gli stessi avrebbero avuto una "postazione fissa all'interno" della Cooperativa, e che sarebbero stati "inseriti stabilmente nella struttura organica della Cooperativa", "fornendo il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione della Cooperativa", senza autonomia organizzativa e senza assunzione di rischio.

L'odierna appellante, contestava gli accertamenti degli Ispettori e rappresentava che costoro, ben lungi dall'essere lavoratori subordinati, erano titolari delle omonime imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.

All'udienza del 12/11/2019, rilevata la ritualità della notifica, il tribunale dichiarava la contumacia dell'I.N.P.S. il quale si costituiva poi tardivamente.

Il Giudice di primo grado, ammetteva la prova testimoniale, seppur limitatamente a cinque testi per parte e a specifici capitoli, e disponeva acquisizioni documentali (copia della documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dagli artigiani effettuati all'I.N.P.S.).

La causa veniva istruita e alle udienze del 17/3/2021 e del 19/5/2021 venivano escussi i testimoni Giani Christian, D'Innocenzo Umberto, Di Bari Vito, D'Orsi Leonardo, Rattini Claudio, Maggiore Orazio, Lorusso Michele. All'udienza del di 11/11/2021, previo deposito di memorie e successiva discussione orale, con sentenza depositata in pari data il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro rigettava l'opposizione e condannava la parte opponente a rimborsare ad I.N.P.S. e S.C.C.I. S.p.A. le spese di lite che liquidava in € 5.858,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Impugna con tre motivi la società cooperativa originariamente ricorrente (1. ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO ED OMESSA, ERRONEA, INCOMPLETA E RIDUTTIVA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE; 2) OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, IV comma, L. 443/1985.; 3) OMESSO ESAME DELLA DOMANDA AVENTE AD OGGETTO LA NON DEBENZA DELLE SOMME AGGIUNTIVE.

Si è regolarmente costituito INPS contestando in fatto e diritto le allegazioni della società appellante.

All'udienza del 19/10/2023 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Brevemente, va ricordato che la presente vicenda scaturisce dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 25708/2017, redatto in data 11/10/2017 nei confronti dell'appellante dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini, con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro autonomo instaurato dalla Cooperativa con dodici lavoratori tutti svolgenti attività di facchinaggio e ricondotto nell'ambito del lavoro dipendente, con inquadramento degli stessi lavoratori quali facchini VI livello di cui al CCNL TRASPORTO E FACCHINAGGIO COOPERATIVE.

Il periodo accertato in cui si sono svolte le prestazioni di facchinaggio -seppur variabile per ogni singola posizione- va dagli anni 2012 in avanti, sino al 2017; specificamente le ultime fatture emesse dai lavoratori interessati nei confronti della Cooperativa si riferiscono al

mele di dicembre 2017, in quanto successivamente a tale data la Cooperativa ha affidato il lavoro di facchinaggio ad aziende esterne.

Gli accertamenti effettuati in sede ispettiva, nei confronti della ditta appellante, sono consistiti nell'acquisizione di dichiarazioni testimoniali a cura del Mar. Magg. Marco GARDNI, Mar. Ord. Diego MARINOZZI e dell'App. S. Domenico, in qualità di Comandante ed addetti al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini all'atto del primo accesso ispettivo, effettuato il giorno 24.02.2017 alle ore 06.00 in Rimini (RN) via F.lli Leurini nr. 1 presso l'unità locale della "COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE".

Tanto premesso, ritiene questa Corte che la sentenza del Tribunale di Rimini, che ha accertato la natura di lavoro subordinato delle prestazioni rese dai dodici facchini, sia integralmente da confermarsi, essendo condivisibili le valutazioni in fatto e in diritto espresse nella stessa.

E' stato accertato infatti in sede di prima ispezione -e la circostanza non è stata ex se contestata dall'appellante, e comunque è stata confermata dagli stessi lavoratori, sentiti tutti a sommarie informazioni nel corso dell'accesso- che tutti i facchini hanno una postazione fissa all'interno dell'unità locale sita in Rimini (RN) alla Via F.lli Leurini n. 1, che è la sede legale della cooperativa, e sono inseriti nella struttura organica della società.

E' pacifico poi che i predetti lavoratori sono gli unici facchini presenti nella su indicata sede operativa, e si sono in via esclusiva occupati dello scarico quotidiano del pesce appena i pescherecci raggiungono il porto, e anche delle successive operazioni di vendita mediante asta del pescato.

Dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori è emerso che costoro hanno prestato la loro opera ad esclusivo beneficio della cooperativa (tutte le fatture emesse nel corso dei mesi dai lavoratori risultano in favore della "COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE", dimostrando di aver assolto agli fiscali nei confronti di un unico committente), presso la sede operativa della stessa e sotto la direzione della cooperativa, in base alle necessità tecniche ed organizzative della stessa.

Va ulteriormente osservato che tutti i lavoratori, in sede di SIT, hanno dichiarato che l'intera gestione amministrativa del loro rapporto (i.e. la tenuta della contabilità, l'emissione delle fatture, addirittura la cura delle pratiche amministrative per l'iscrizione

all'Albo Artigiani) sono state svolte e vengono tenute dal personale amministrativo della cooperativa, che si occupa anche di tenere conto del peso del pescato scaricato da ogni singolo facchino, sulla base del quale poi redigere il costo della prestazione mensile e la successiva fattura.

Nessuno dei singoli pretesi artigiani ha saputo precisare il costo orario (ovvero a peso di pesce scaricato) delle loro prestazioni, il che è indice di completa eterodeterminazione sia del compenso percepito, sia delle modalità di calcolo dello stesso.

Nella sostanza, i facchini hanno pattuito all'inizio del loro rapporto con l'azienda una prestazione da rendere, senza poi successivamente preoccuparsi di redigere la contabilità, controllare i conteggi, verificare gli adempimenti fiscali e/o i versamenti in favore degli enti.

Il che porta a ritenere che nei fatti costoro fossero esonerati dalla parte determinante degli adempimenti di un lavoratore autonomo, e dal rischio d'impresa che consegue alla cura dei propri affari.

Ad esempio, Lo Russo Michele (ma le dichiarazioni degli altri undici suoi colleghi sono del tutto analoghe) ha dichiarato (SIT del 21/3/2017, prodotto da INPS tra i documenti della fase di appello) che in caso di assenza avvisa il direttore del mercato e "naturalmente la giornata non lavorata mi viene scalata dalla mia retribuzione"; il che denuncia che di fatto la retribuzione veniva calcolata a giornate di lavoro (indipendentemente dalle specificazioni sul peso del pescato rese dalla cooperativa).

Ha pure dichiarato (con assoluta analogia di dichiarazioni) che tutte le mattine l'orario d'inizio è lo stesso (le 2,30 della mattina, con fine variabile a seconda della quantità del pescato e dunque della fine dello scarico) e la media di ore è cinque ogni giorno; e che la loro attività si svolge, sempre identica (consistendo nello scarico del pesce e stoccaggio in casse), alla costante presenza del Direttore della Cooperativa, tale Dino, che annota le presenze e la quantità di merce lavorata.

Per altro, tutti i facchini hanno dichiarato di non poter programmare il loro tempo di lavoro, che è fisso per tutta la giornata (quindi: o saltano la giornata di lavoro, o la svolgono completa).

Tutti gli elementi evidenziati fanno ritenere che la prestazione svolta sia connotata da assoluta mancanza di autonomia, sia nella gestione quotidiana del lavoro da svolgere, sia

nella modalità (e quantità) della retribuzione, sia nella gestione contabile e successivi adempimenti.

Tutto ciò, unito all'inserimento organico e funzionale dei dodici facchini nella gestione e struttura della cooperativa (trattandosi le operazioni di scarico e stoccaggio di attività fondamentale e imprescindibile nell'organizzazione complessiva della pesca e vendita del pesce fresco) rende evidente che il rapporto con la cooperativa non è caratterizzato dall'autonomia tipica del lavoro artigiano.

Correttamente dunque il Tribunale di Rimini ha rilevato *“Avendo i lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo – pur rendendo anche dichiarazioni di diverso tenore – confermato in aula le proprie dichiarazioni rese agli ispettori relative al fatto che gli stessi : svolgevano compiti meramente esecutivi e ripetitivi ; avevano una postazione fissa all'interno dell'unità locale Sita in Rimini (RN) alla Via F.lli Leurini n. 1 ; erano di fatto inseriti nella struttura organica della cooperativa ; erano gli unici facchini presenti nella sede operativa della cooperativa ; svolgevano una prestazione lavorativa che non rientrava tra quelle professioni per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in un determinato ordine professionale ; non si erano assunti la responsabilità degli oneri e dei rischi inerenti l'attività autonoma, ma si limitavano a fornire mere prestazioni di manodopera ; avevano emesso fatture nei confronti dell'unico committente COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE ; prestavano la loro opera osservando le direttive impartite dalla cooperativa, in base alle necessità tecniche ed organizzative della stessa, in rapporto alle mansioni attribuite con corresponsione di retribuzione per il lavoro svolto¹ Essendo rilevanti nel caso di specie quali indici di subordinazione :*

¹ Prosegue la sentenza citando le dichiarazioni rese in udienza dai singoli lavoratori sentiti: *“GIANI Christian : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 17\03\2017 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ”. D'INNOCENZO Umberto : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 21\03\2017 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ”. DI BARI Vito : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 21\03\2017 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ”. D'ORSI Leonardo : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 17\03\2017 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ”. RATTINI Claudio : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 21\03\2017 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ”. MAGGIORE Orazio : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 21\03\2017 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ...La cooperativa ci dava un orario di presenza sul lavoro e ci spiegava quello che dovevamo fare . Il direttore ci organizzava il lavoro ...L'orario lo indicava la direzione della cooperativa ... ”. LORUSSO Michele : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale ”.*

- la semplicità e ripetitività delle mansioni meramente esecutive svolte dai lavoratori ;
- la continuità e la durata del loro rapporto di lavoro ;
- l'assenza da parte dei lavoratori di una pur minima organizzazione imprenditoriale ;
- l'assenza in capo al prestatore di lavoro di un effettivo potere di autorganizzazione;
- l'assenza di rischio economico per il lavoratore ;
- l'osservanza delle direttive impartite dalla cooperativa in termini di orari di esecuzione della attività lavorativa ;
- l'inserimento nella organizzazione produttiva della cooperativa , specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori .

Aspetti tutti questi connotati al lavoro di facchino .

Di fronte a questi insuperabili dati probatori che dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio come all'epoca dei fatti i lavoratori di cui è causa non abbiano in realtà goduto di alcuna autonomia nello svolgimento della propria attività lavorativa – essendo assoggettati ai ritmi di lavoro ed alle direttive rigidamente ed autoritariamente imposti dalla cooperativa opponente chiaramente sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – si impone dunque il rigetto della opposizione “.

In ordine al secondo motivo d'appello (II) OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, IV comma, L. 443/1985), nel quale in sintesi si afferma la natura costitutiva dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, basterà ricordare in questa sede gli insegnamenti costanti della giurisprudenza della Suprema Corte, che anche recentemente (sezione lavoro, 8 marzo 2021, n. 6314) ha evidenziato come l'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane non costituisce prova ai fini del corrispondente inquadramento previdenziale presso l'INPS .

Ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza testè citata: *“Questa Corte di cassazione ha affermato che l'impresa che chiede nei confronti dell'INPS l'accertamento della sua natura artigiana per ottenere il corrispondente inquadramento ai fini contributivi ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsi ad invocare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto della L. n. 443 del 1985, articolo 5 può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti del regime previdenziale.”* (v. Cass. Sez. Lav., n.

2090 del 26/2/1998; Cass. n. 24555 del 2016).

13. In particolare, Cass. n. 20443 del 2006 ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di effetti che l'iscrizione della impresa nell'albo delle imprese artigiane determina nei riguardi dell'Inps, e quindi sul piano prettamente previdenziale, sia per quanto riguarda la posizione dei titolari, sia per quanto riguarda il regime relativo ai contributi da versare per i lavoratori dipendenti. In tale occasione si e' negato che la mancata impugnazione da parte dell'Inps del provvedimento della commissione regionale che ha confermato la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, emesso dalla commissione regionale competente, renda intangibile per l'azienda l'inquadramento in questo settore ed intangibile per i soci la iscrizione nella gestione Inps degli artigiani.

Il sistema che regola l'obbligo di pagamento della contribuzione previdenziale e' improntato al carattere meramente ricognitivo dei provvedimenti di classificazione dei datori di lavoro, ossia della loro inclusione o iscrizione nell'uno o nell'altro settore sulla cui base si determina il regime assicurativo, giacche' a detti provvedimenti e' estranea ogni discrezionalità da parte di qualunque autorità pubblica.

14. In altri termini, continua la sentenza citata "(...) poiche' l'inquadramento del datore di lavoro, e quindi il regime assicurativo applicabile e' regolato esclusivamente dalla legge, la quale richiede la esistenza di determinati presupposti in fatto per includere il datore nell'uno o nell'altro settore (industria, artigianato, terziario ecc.), tutti i provvedimenti di classificazione o inquadramento sono pienamente sindacabili in sede giudiziale. E' stato infatti gia' ritenuto da numerose precedenti pronunzie (Cass. n. 2090 del 26 febbraio 1998, n. 2630 del 20 marzo 1999, n. 3792 del 15 marzo 2001 n. 4607 del 6 marzo 2004) che dall'entrata in vigore della L. 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 15 gennaio 1993, n. 6), la iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ed e' impugnabile attraverso le procedure previste dalla L. n. 443 del 1985, articolo 7 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza tuttavia che cio' impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana, e di disapplicare,

in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorche' non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui alla L. n. 443 del 1985, citato articolo 7. Si tratta infatti di atti di certazione a contenuto interamente vincolato, che possono essere sindacati "incidenter tantum" dal giudice ordinario e disapplicati in quanto non conformi a legge, atteso che il giudice ha il potere di verificare l'esistenza dei requisiti per il sorgere del regime pertinente, indipendentemente dall'accertamento compiuto in sede amministrativa."

Con il terzo motivo (III) OMESSO ESAME DELLA DOMANDA AVENTE AD OGGETTO LA NON DEBENZA DELLE SOMME AGGIUNTIVE) si affermano come non dovute le somme aggiuntive (ovverosia le sanzioni per morosità) in quanto nei fatti i contributi omessi dalla cooperativa sarebbero già nella casse di INPS in quanto regolarmente versati dai singoli artigiani.

L'assunto è tuttavia erroneo.

A parte la non corrispondenza, nemmeno contabile, tra quanto versato dai singoli artigiani e quanto dovuto per omissione contributiva dalla cooperativa (il che rende impossibile operare questa specie di 'compensazione' sui generis invocata dall'appellante tra interessi a debito e interessi a credito) in linea generale è pacifico che le somme aggiuntive e/o le sanzioni irrogate da INPS in ipotesi di mancato pagamento dei contributi hanno natura squisitamente civile e prescindono da qualsivoglia connotazione volontaristica e/o presenza di elemento psicologico doloso o colposo, costituendo l'indefettibile ed inevitabile conseguenza dell'omesso e/o tardivo versamento degli oneri contributivi dovuti per legge.

Tali sanzioni assolvono a funzione analoga a quella degli interessi e della rivalutazione nelle obbligazioni pecuniarie civili, e non è mai stato posto in dubbio che l'obbligato debba provvedere al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme che deve corrispondere all'avente diritto.

Invero, anche gli interessi e la rivalutazione hanno funzione di ristoro del danno da ritardo, e quindi l'obbligato deve provvedere sempre al loro pagamento.

Per altro, già nel verbale ispettivo del 26/02/2019 è espressamente precisato che le sanzioni civili sulle somme addebitate sono state calcolate nell'importo più favorevole previsto per la morosità, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, in applicazione

di quanto disposto dalla Circolare I.N.P.S. 05106.2008, n. 66.

Negli allegati da A ad E, facenti parte integrante del verbale di accertamento, sono riportati dettagliatamente per ciascun dipendente, per il periodo dal 01/08/2013 al 31/12/2017, gli imponibili mensili assoggettati a contribuzione ed i relativi contributi (v. verbale ispettivo). Ne consegue, quindi, l'infondatezza della pretesa avversaria di vedere limitata alla sola sorte contributiva l'entità della propria responsabilità nel caso che ci occupa.

Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

Rigetta l'appello e pertanto conferma l'impugnata sentenza

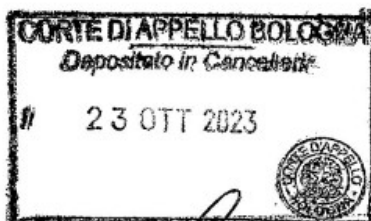
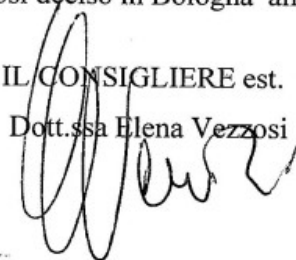
Condanna Cooperativa Lavoratori del Mare a r.l. a rifondere a INPS le spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi € 7.000,00 per compensi oltre ad accessori di legge

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

Così deciso in Bologna all'udienza del 19/10/2023

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Elena Vezzosi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

IL PRESIDENTE

dott. Carlo Coco

